

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA - I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE COMUNICAZIONI

4.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CROLLALANZA**

INDICE

	Pag.
Comunicazioni del Presidente	87
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>)	
Canone di concessione per stazioni di radiodiffusione ripetitrici ovvero di piccola potenza	88
Nuove norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili.	88
Provvedimenti relativi al servizio dei conti correnti postali	89
Provvedimenti pel personale cottimista dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi	89
Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione alla industria privata	90
Integrazione della Commissione per l'esame dei piani alberghieri, istituita con l'articolo 2 della legge 7 aprile 1938-XVI, n. 475. (<i>Approvato con modificazioni</i>)	91
Autorizzazione di spesa per il finanziamento dei lavori di costruzione della Scuola-Convitto professionale per infermiere annessa all'Ospedale Civile di Venezia.	91
Modifica della denominazione del Comando della Milizia portuaria	92
Finanziamento all'Azienda Autonoma Statale della Strada per la ricostruzione del ponte sul Po, a Moncalieri, lungo la strada statale n. 10	92

La riunione comincia alle 9,30.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Bombrini e Bernocco.

Constata che la Commissione è in numero legale.

CRO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE comunica alla Commissione, per mandato ricevutone da Sua Eccellenza il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il seguente telegramma pervenuto a quest'ultimo da parte del Duce:

« Con mie circolari 27 gennaio 1932-X, n. 3653 e 2 aprile 1937-XV, n. 996 feci assoluto obbligo tutte Amministrazioni evitare che nei decreti legge fossero inserite deleghe emanare norme esecuzione deroga legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 e si disciplinassero materie pertinenti potere esecutivo con effetto rendere inefficaci cautele stabilite articolo 1 stessa legge n. 100 e modificare naturale competenza su materie medesime per attribuirle senza alcuna legittima ragione al potere legislativo. Disposi inoltre con anzidetta circolare 1937-XV che Corte Conti non desse corso quei provvedimenti che presentassero indicate irregolarità e mi riferisse in casi maggior rilievo. In tal modo lamentati inconvenienti poterono essere del tutto elimi-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nati. Oggi con legge istitutiva Camera Fasci e Corporazioni forma decreto-legge è stata limitata a pochi specialissimi casi; in altri si provvede forma normale legge da approvarsi Assemblee plenarie legislative o competenti Commissioni. Poiché intendo che anche col nuovo sistema inconvenienti predetti, di cui quello relativo deleghe si è già verificato, non abbiano a riprodursi ho impartito tal fine precise disposizioni tutti Ministri e per ipotesi eventuali erronee interpretazioni, vi segnalo importante argomento affinché sia richiamata attenzione singole Commissioni su necessità non approvare disposizioni che violino norme legge costituzionali modificabili soltanto previo parere Gran Consiglio Fascismo. — MUSSOLINI ».

Comunica pure una circolare del Presidente della Camera, il quale avverte i camerati componenti le Commissioni legislative che gli emendamenti ai disegni di legge posti all'ordine del giorno dovranno essere redatti per iscritto e pervenire al Presidente della Commissione competente e alla Segreteria generale della Camera almeno 24 ore prima del giorno fissato per la discussione.

LEMBO chiede se gli emendamenti, presentati in termine, debbano essere concordati col Ministero a cura dei proponenti.

PRESIDENTE pensa sia opportuno che ciascun proponente prenda preventivamente contatto con il relatore, al fine di sottoporre gli emendamenti al Ministero.

Discussione del disegno di legge: Canone di concessione per stazioni di radiodiffusione ripetitrici ovvero di piccola potenza. (236)

BLEINER, *Relatore*, rileva che il disegno di legge prevede la riduzione del canone per stazioni di radiodiffusioni che abbiano particolari caratteristiche.

La modifica dipende dal fatto che nel decreto-legge 1° maggio 1924-II, n. 655, non si poterono prevedere alcune necessità che sono sorte in seguito all'applicazione di dette disposizioni. In quell'epoca non si usavano stazioni radio ripetitrici, mentre si prevedeva che quelle impiantate sarebbero state in grado di garantire l'audizione dopo averne aumentato la potenza.

Senonchè in alcuni punti del territorio nazionale si è constatato che, anche aumentando la potenza di queste stazioni, il valore del campo non era di tale intensità da consentire una buona audizione.

Ad evitare tali inconvenienti, si è riconosciuta la necessità di estendere l'impiego dei collegamenti in relais allo scopo di migliorare i programmi, e di concentrarli in punti dove l'efficienza dei complessi potesse essere assicurata maggiormente, nonchè di istituire, in località tali da rendere possibile la buona ricezione, stazioni che ritrasmettano i programmi allo scopo di farli meglio ascoltare.

Il disegno di legge prevede una riduzione del canone, sia per quelle stazioni ripetitrici che hanno una istallazione molto meno importante delle principali, per le quali il canone previsto dalla legge del 1924 non sarebbe giustificato, e sia anche per le altre stazioni di piccolissima importanza.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Nuove norme per la concessione dei certificati di abilitazione dei servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili. (237)

CILENTO, *Relatore*, rileva che questo disegno di legge è conseguenza della convenzione del Cairo dell'aprile 1938 in materia di personale addetto alla radiotelegrafia e radiotelegrafia di bordo; esso contempla i vari certificati di radiotelegrafista e radiotelefonista, dei quali, quello di I e di II grado erano già previsti dalla legge precedente; aggiunge un certificato speciale di radiotelegrafista che autorizza il possessore a gestire stazioni radiotelegrafiche sulle navi che per legge non hanno obbligo di tenere dette stazioni. Inoltre determina le qualifiche per il servizio radiotelefonico, che a bordo delle navi incontra sempre maggiore diffusione.

Le singole disposizioni stabiliscono i requisiti e le condizioni per partecipare agli esami, nonchè le facoltà che le qualifiche conseguite comportano.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Si approvano gli articoli da 1 a 5).

CILENTO, *Relatore*, sull'articolo 6, rilevando che in tutti gli esami che si fanno presso gli Istituti nautici le organizzazioni

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sindacali competenti sono rappresentate nelle Commissioni, raccomanda che nella Commissione prevista all'articolo 6 siano chiamati i rappresentanti delle due organizzazioni sindacali competenti degli armatori e della gente del mare.

(Si approvano gli articoli da 6 a 8).

Sull'articolo 9, rileva la necessità di correggere un errore materiale. Al n. 1^o invece di: « trasmissione e ricezione telefonica di un testo di 500 caratteri, composto di parti pressochè uguali di parole in linguaggio materno » ecc., deve invece leggersi nel modo seguente: « trasmissione e ricezione telefonica di un testo di 500 caratteri, composto di parti pressochè uguali di parole in lingua italiana », ecc.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 9 con la correzione indicata dal relatore.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli dal 10 al 23).

Sull'articolo 24 comunica che è stato concordato il seguente testo:

« Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge ».

Pone a partito l'articolo 24 nel testo così emendato.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti relativi al servizio dei conti correnti postali. (238)

ALESSANDRINI, *Relatore*, ricorda che già in occasione della discussione sul bilancio delle comunicazioni fu rilevato il grande sviluppo assunto dal servizio dei conti correnti postali, che risulta essere assai bene accetto al pubblico.

Necessitando rimuovere delle difficoltà che riescono a danno della speditezza, è necessario ritoccare alcune disposizioni negli articoli del codice postale, e queste varianti sono contenute nel presente disegno di legge. Esso comporta tre specie di provvedimenti: la soppressione dell'invio dello stato dei conti al correntista alla fine di ogni anno, perchè si ritiene tale comunicazione non più necessaria in quanto per ogni operazione il correntista

riceve il certificato di allibramento; la modifica della decorrenza del termine di tempo dopo il quale, per mancata riscossione, gli assegni si prescrivono a favore dell'Amministrazione; la modifica, inoltre, relativa al tempo dopo il quale il credito del conto corrente sul quale non sia stata fatta alcuna operazione od altro atto interruttivo dà luogo a prescrizione a favore della Amministrazione.

Infine è fissato in un anno il termine entro il quale devono essere presentati i reclami sui conti correnti. Per tal modo si regola meglio il servizio cui l'amministrazione deve attendere.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

(Interviene a questo punto alla riunione Sua Eccellenza il Presidente della Camera COSTANZO CIANO).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti del personale cottimista dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi. (239)

MINIATI, *Relatore*, rileva che il disegno di legge provvede alla immissione nella categoria degli avventizi del personale cottimista, così chiamato perchè la retribuzione ad esso spettante è calcolata in base a determinate tariffe, per lavoro obbligatorio, di natura prevalentemente contabile. Con questa lodevole iniziativa l'Amministrazione viene a riconoscere ed a garantire a questa categoria di cottimisti una situazione di diritto. L'iniziativa sarà ancora più lodevole se l'Amministrazione, avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 2 del disegno di legge, vorrà stabilire la retribuzione minima del trattamento economico prevista per gli impiegati avventizi addetti ai lavori esecutivi e di ordine, stabilita nel Regio decreto-legge 4 febbraio 1935-XV, n. 10, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, e se verranno garantiti anche agli attuali cottimisti compensi fissi per resa minima di lavoro. In caso diverso, infatti, costoro verrebbero a trovarsi in condizione di netta inferiorità anche nei confronti degli operai cottimisti addetti alle aziende industriali, ai quali è sempre garantito un guadagno minimo giornaliero. Con queste considerazioni propone si approvi il disegno di legge.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata. (260)

MAFFEZZOLI, *Relatore*, rileva che questo disegno di legge si può considerare come un vero testo unico della materia. Dato lo sviluppo notevolissimo degli auto servizi di linea, ai quali si era provveduto con disposizioni emanate in epoche diverse, occorre infatti coordinare e rivedere tutte le diverse norme. Utile innovazione è stata quella dell'aumento del canone per i servizi postali, per i quali è stato aggiunto un supplemento in relazione al numero degli uffici postali serviti.

Altra innovazione è costituita dalla disciplina delle preferenze per le concessioni. Inoltre è data facoltà al Ministero delle comunicazioni di modificare i percorsi a scopo di coordinamento con altri servizi o per allacciare centri abitati in prossimità dei percorsi stessi. Rileva che fin'oggi le linee si dividevano in concesse e provvisorie autorizzate: siffatta distinzione è caduta in virtù del presente disegno di legge, in quanto occorre sempre un atto di concessione perchè si possa autorizzare il servizio. Tale disposizione è logica e giusta. L'istituto della concessione è così restituito alla sua vera natura di delega ad un concessionario. Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

BERTAGNA osserva che una definizione che non sembra riflettere la complessità dei compiti affidati alle autolinee è quella dell'articolo 1: « Sono soggetti a concessione governativa tutti i servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli ». Questa definizione di « pacchi agricoli » fu già in uso nelle ferrovie per indicare i colli di peso non superiore a 40 chilogrammi, destinati generalmente per prodotti dell'agricoltura, ma poichè le località servite nelle stesse zone rurali possono aver necessità di spedire o di ricevere merci e prodotti di diversa natura, la definizione è

stata poi abbandonata. Nel caso delle autolinee essa potrebbe essere sostituita con la locuzione « piccoli colli ».

PRESIDENTE rileva che siccome i servizi in esame sono soggetti a disciplinari la segnalazione del Consigliere Bertagna potrà essere tenuta presente come raccomandazione.

(Si approvano gli articoli da 1 a 3).

BLEINER sull'articolo 4, ultimo comma:

« Restano soggetti a tassa proporzionale gli atti con i quali gli enti locali si obbligano di corrispondere dei sussidi, anche se risultanti dal disciplinare di concessione »; vorrebbe sostituire alle parole: « anche se risultanti », le parole: « non risultanti ».

Ricorda che tanto il criterio di applicazione della tassa fissa, previsto nel primo comma dell'articolo 4, quanto quello della tassa proporzionale, furono esaminati dalla Corporazione, e riscontra che sarebbe contraddittorio applicare la tassa fissa ed insieme la tassa proporzionale per sussidi che fossero previsti nel disciplinare.

PRESIDENTE della proposta del Consigliere nazionale Bleiner, non essendo stata presentata in termine come emendamento, sarà dato atto in verbale.

(Si approvano gli articoli da 4 a 9).

BLEINER pone in luce sull'articolo 10, terzo comma, il concetto che il diritto di esclusività ha riguardo alle finalità della linea concessa e non al percorso, mentre il quarto comma concede facoltà in casi eccezionali al Ministero delle comunicazioni di stabilire le norme e le modalità per regolare i rapporti tra i vari concessionari, qualora si tratti di istituire un servizio pubblico avente percorsi o punti di contatto in comune con altri servizi.

Raccomanda che il Ministro, nell'uso della facoltà concessagli dal quarto comma, tenga conto, oltre che dei percorsi in comune, anche delle finalità diverse che possono avere le linee.

(Si approvano gli articoli da 10 a 33).

MAFFEZZOLI, *Relatore*, sull'articolo 34 rileva che alla lettera e) è prevista la decadenza della concessione per gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo. Chiarisce che in dette irregolarità amministrative vanno comprese anche quelle riguardanti la

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

violazione dei patti di lavoro, e delle leggi di tutela del lavoro.

(*Si approvano gli articoli da 34 a 37*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Integrazione della Commissione per l'esame dei piani alberghieri, istituita con l'articolo 2 della legge 7 aprile 1938-XVI, n. 475. (264)

MORO, *Relatore*, premette che al provvedimento in esame è attribuito principalmente carattere integrativo per la composizione della Commissione incaricata di dar pareri sui piani per le costruzioni alberghiere; mentre in effetto si estendono ampiamente i compiti assegnati a detta Commissione dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XVI, n. 2180. Difatti con tale decreto-legge si attribuisce alla Commissione di dare parere sui « piani particolareggiati di esecuzione » per « la dichiarazione di pubblica utilità delle espropriazioni per la costruzione di nuovi alberghi in zone di particolare interesse turistico ». Ora nel presente disegno di legge alla Commissione stessa, vien dato mandato diretto per « l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione di costruzione d'alberghi in zone di particolare interesse turistico », con evidente estensione di mandato rispetto ai compiti assegnati dal decreto-legge precitato. Nel terzo periodo dell'articolo unico del progetto di legge, viene demandato alla Commissione l'esame delle domande per elevare a maggiori altezze, i nuovi alberghi; e ciò in deroga a quanto stabilisce l'articolo 4 del decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2105, e il successivo decreto-legge 8 novembre 1938-XVII, n. 1908, all'articolo 1. Con quest'ultimo decreto-legge l'autorizzazione era demandata direttamente al Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello della cultura popolare « purchè i relativi progetti corrispondano alle esigenze del turismo nazionale ».

Mentre il parere della Commissione era richiesto soltanto quando « le costruzioni » dovevano « sorgere in zone soggette a vincolo paesistico », col progetto di legge in esame viene esteso il mandato alla Commissione, sottoponendo ad essa l'esame di ogni domanda prima dell'autorizzazione da concedersi dal Ministro dei lavori pubblici.

Ritiene utilissima questa estensione; e ne consiglia l'approvazione tanto più che ha formato oggetto di esame da parte dei Ministeri dei lavori pubblici e della cultura popolare.

Circa la facoltà al Presidente della Commissione di chiamare alle adunanze persone competenti estranee alla commissione stessa, osserva che è necessario chiamare il Presidente dell'Ente provinciale del turismo, che è al corrente di ogni questione turistica provinciale, ed è il diretto rappresentante del Ministero della cultura popolare nelle province.

Non vede poi la ragione perchè siano invitati « professionisti di particolare competenza nella materia di cui trattasi », dacchè la Commissione è costituita da alti elementi tecnici, e legali, da rappresentanti del Ministero e del Governatorato di Roma, e da esperti del turismo e dell'industria alberghiera. Propone in quella vece siano eventualmente chiamati i tecnici progettisti verchè illustrino nei particolari, determinate soluzioni introdotte nei progetti.

Richiama infine l'attenzione del Governo sugli articoli 20 e 21 della legge 1^o luglio 1926, n. 1380, circa l'obbligo ai comuni, dichiarati stazioni di cura di soggiorno o di turismo, di predisporre i piani regolatori di massima, perchè ritiene che con l'osservanza di tale obbligo si eviterebbero gli abusi posti in essere da privati che invadono le zone costituenti bellezze naturali, o comunque destinate allo sviluppo avvenire del centro turistico. Così si eliminerebbero molte spese alle amministrazioni pubbliche, e agli enti privati, allorchè necessita addivenire alla costruzione di opere pubbliche o private come alberghi moderni, ai quali occorrono grandi aree annesse per giardini e campi di giuochi, per meglio rispondere alle esigenze del turismo internazionale. Si renderebbe così più facile il compito della Commissione che viene integrata col presente disegno di legge.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge, con l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore e accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per il finanziamento dei lavori di costruzione della Scuola-Convitto professionale per infermiere annessa allo Ospedale Civile di Venezia. (268)

FANTUCCI, *Relatore*, nota che il disegno di legge concerne il concorso dello Stato nel pagamento di un mutuo contratto per

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

la costruzione della Scuola Convitto professionale per infermiere, annessa all'Ospedale civile di Venezia. Ritiene che, dovendosi costruire una scuola per infermiere, che va annessa ad un grande ospedale, occorrerebbe stabilire una certa proporzione.

Ricorda in proposito che il grande ospedale di Venezia, già progettato, non risponde alle esigenze della tecnica ospedaliera che oggi richiede una grande disponibilità di metri quadrati di area per letto.

Rileva inoltre che la spesa di 22 milioni riguardante l'ospedale non regge al confronto dei 5 milioni che sono stati stanziati per la scuola infermiere. Tale rilievo crede dover fare non perchè esso sia attinente al disegno di legge, ma perchè è sicuro che il Ministero vorrà tenerne conto ugualmente.

PRESIDENTE trova interessante l'osservazione del relatore Consigliere nazionale Fantucci, e confida che, consacrandola in verbale, essa sarà certamente tenuta presente dal Ministero.

FANTUCCI, *Relatore*, osserva che la cifra di 5 milioni comprende probabilmente anche la spesa per la demolizione di fabbricati, per costruzione o adattamento; in tale materia vorrebbe fosse adottato un criterio prudenziale.

Rileva infine che la legge non stabilisce quanti anni debba durare il mutuo, sebbene se ne possa fare un calcolo indiretto deducendo dalle previsioni dell'onere dello Stato.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge *(Vedi Allegato)*.

Discussione del disegno di legge: Modifica della denominazione del Comando della Milizia portuaria. (279)

LEMBO, *Relatore*, rileva che il disegno di legge sostituisce l'attuale denominazione «Comando Gruppo Legioni Milizia Portuaria» con l'altra: «Comando Milizia Nazionale Portuaria», per uniformarla a quella di tutti gli altri Comandi di Milizie speciali.

Pone in luce i brillanti risultati dell'opera della Milizia portuaria che, dalla sua costituzione in poi, ha saputo fare dei nostri porti degli empori presi ad esempio da tutti, per la disciplina perfetta, che dimostra a prima vista, a coloro che vengono dall'estero, l'ordine cui si informa tutta la vita della Nazione. Ri-

corda che la Milizia portuaria è in effetto la primogenita delle Milizie speciali, dato che essa venne costituita da Costanzo Ciano fin dal marzo 1923.

Nel proporre l'approvazione del disegno di legge sente il dovere di tributare un vivo plauso alla Milizia portuaria la quale, come in Africa Orientale, così recentemente in Albania ha seguito, e spesso ha preceduto, le truppe operanti, facendo in modo che le basi navali avessero, nella disciplina e nell'ordine, la possibilità di assolvere pienamente al proprio compito. *(Applausi)*.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato)*.

Discussione del disegno di legge: Finanziamento dell'azienda autonoma stradale per la ricostruzione del ponte sul Po, a Moncalieri, lungo la strada statale n. 10. (300)

CRO, *Relatore*, in seguito al recente crollo del ponte sul Po, nei pressi di Moncalieri, lungo la strada statale n. 10, si è ritenuto urgente di provvedere agli stanziamenti ritenuti necessari per la sua ricostruzione nella somma di lire 6 milioni, in previsione che la carreggiata verrà ad essere raddoppiata per dare un maggiore disimpegno al traffico ed al pubblico. Propone alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

LONGO ricorda che Torino ha manifestato direttamente al Duce ed alle gerarchie politiche ed amministrative l'espressione di devoto riconoscimento per la pronta e dinamica decisione di ricostruzione immediata di questo ponte, crollato repentinamente il 31 maggio, e crede di non diminuire quella manifestazione assicurando che le popolazioni interessate considerano questa prontezza del Governo fascista come una delle tante prove attraverso le quali il Regime dà al popolo un apporto fattivo di solidarietà nazionale, tanto più significativo nel momento della sventura.

Dopo aver sentite le autorità locali sull'argomento, crede dover fare la raccomandazione che il ponte abbia un'ampiezza tripla di quella attuale, che è di soli 8 metri. Milita a sostegno di tale raccomandazione, la previsione di nuove arterie allo studio per collegare il traffico di Genova, di Alessandria e di Asti con Torino, nonchè la necessità di decongestionare altre vie.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

In vista, poi, della Biennale Nazionale dell'Autarchia, che molto probabilmente si svolgerà sulla sponda sinistra del Po, con l'Esposizione del 1948, e per la quale si sta studiando la località adatta, la necessità di avere un ponte che risponda a tutte le esigenze e che abbia maggiore ampiezza, è evidente.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

La riunione termina alle 11,15.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Canone di concessione per stazioni di radio-diffusione ripetitrici ovvero di piccola potenza. (236)

ART. 1.

A parziale deroga del 1° capoverso dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 1° maggio 1924-II, n. 655, convertito nella legge 17 aprile 1924-II, n. 473, il canone annuo da corrispondersi allo Stato dal Concessionario del servizio delle radioaudizioni circolari è ridotto a lire mille per ogni stazione trasmittente in funzione di stazione ripetitrice ovvero di potenza non superiore a 1 kilowatt-antenna.

ART. 2.

È esteso ai territori dell'Africa Italiana ed ai Possedimenti italiani il provvedimento contenuto nell'articolo precedente.

ART. 3.

I Ministri per le comunicazioni e per l'Africa Italiana, di concerto con quello delle finanze, sono autorizzati ad adottare tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Nuove norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili. (237)

ART. 1.

Per il disimpegno del servizio radiotelegrafico e radiotelefonico sulle navi mercantili italiane ed estere sono stabiliti i seguenti certificati internazionali:

- certificato di radiotelegrafista di prima classe;
- certificato di radiotelegrafista di seconda classe;
- certificato speciale di radiotelegrafista;
- certificato generale di radiotelefonista;
- certificato ristretto di radiotelefonista;

ART. 2.

Per conseguire i certificati di cui all'articolo 1 occorre sostenere e superare le prove di esame stabilite dagli articoli successivi.

Per detti esami è tenuta, a cura dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, una sessione ordinaria, nella seconda quindicina di settembre.

L'Amministrazione stessa potrà anche indire delle sessioni straordinarie quando ne ravviserà la necessità.

Gli esami si inizieranno con le prove scritte nelle sedi determinate di volta in volta dall'Amministrazione.

Coloro che risulteranno idonei nelle prove scritte saranno chiamati a sostenere le prove pratiche ed orali in Roma.

ART. 3.

Agli esami suddetti possono essere ammessi coloro che sono in possesso del titolo di studio e degli altri documenti indicati nel successivo articolo 5, e che al primo giorno del mese in cui è tenuta la sessione di esami hanno compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°.

Per gli aspiranti che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per coloro che hanno fatto parte dei reparti mobilitati in Africa Orientale durante le operazioni militari del periodo 3 ottobre 1935-XIII-5 maggio 1936-XIV, o che hanno prestato il servizio militare non isolato all'estero di cui al Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito nella legge 31 marzo 1938-XV, n. 610, il limite massimo di età di cui trattasi è portato a 45 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa una proroga di 4 anni al predetto limite.

A tal uopo gli interessati devono produrre un certificato rilasciato dall'autorità competente. Le proroghe di cui ai due alinea precedenti non sono cumulabili.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 4.

Coloro che desiderano essere ammessi alla sessione ordinaria di esami devono inoltrare al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi), non oltre il 30 giugno, la domanda in carta legale insieme coi documenti elencati nell'articolo successivo. Per le sessioni straordinarie sarà fissato nel bando di esame il termine utile per la presentazione dei documenti.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria piena responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica, ai sensi dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Egli inoltre dovrà indicare:

- a) in quale sede desidera sostenere le prove scritte;
- b) a quale certificato aspira;
- c) se e quale prova facoltativa desidera sostenere delle lingue estere di cui all'articolo 12;
- d) il proprio preciso domicilio.

ART. 5.

I documenti, redatti in carta legale, che devono essere trasmessi a corredo della domanda, sono i seguenti:

1°) Licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente, con la debita legalizzazione, per i candidati al certificato di 1^a o 2^a classe di radiotelegrafista, o a quello speciale di radiotelegrafista; licenza elementare legalizzata per i candidati al certificato generale o a quello ristretto di radiotelefonista.

In sostituzione della licenza di scuola media inferiore può essere prodotto dai militari in servizio o in congedo della Regia marina, un certificato, vidimato dal Ministero della Marina, comprovante che il candidato ha superato gli esami del corso di istruzione generale professionale presso una scuola di radiotelegrafisti della Regia Marina;

2°) estratto, in riassunto, dell'atto di nascita, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore;

3°) certificato generale del Casellario giudiziale, in data non anteriore a tre mesi rispetto al termine utile per la presentazione dei documenti, legalizzato dal Procuratore del Re, da cui risulti che il candidato è incensurato e che non ha riportato condanne per le quali, a termine del Codice della Marina Mercantile, sia esclusa la possibilità di conseguire gradi, a meno che non sia avvenuta la riabilitazione;

4°) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato, nei termini indicati al paragrafo precedente, dalla autorità Comunale del luogo nel quale il candidato ha abituale residenza, vidimato dal Prefetto;

5°) certificato di cittadinanza italiana, vidimato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore del Mandamento, oppure dal Prefetto;

6°) copia dello stato di servizio militare, per i militari in servizio; o foglio di congedo, per coloro che abbiano prestato servizio militare; oppure certificato di esito di leva, per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare; oppure certificato d'iscrizione nelle liste di leva per coloro che non abbiano ancora concorso alla leva;

7°) certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù Italiana del Littorio, rilasciato dalle Autorità competenti;

8°) due fotografie a mezzo busto, senza cartoncino, formato tessera, entrambe con la firma del candidato (nome, cognome, paternità), di cui una anche legalizzata dalla competente Autorità;

9°) vaglia postale di lire 200 a favore del Procuratore del Registro di Roma per tassa di esame.

Sono esonerati dal pagamento anzidetto i candidati che comprovino, con certificato della competente Autorità, di aver titolo alla esenzione in base alle disposizioni di legge vigenti.

I militari in servizio sono dispensati dal presentare il documento di cui al n. 5.

Gli impiegati, di ruolo o non, in servizio presso Amministrazioni Statali, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 3, 4 e 5, purchè producano un'attestazione della propria amministrazione, comprovante che sono in attività di servizio.

ART. 6.

I candidati saranno esaminati da apposita Commissione così costituita:

un funzionario di 1^a categoria dell'Amministrazione postale telegrafica di grado non inferiore al sesto che assume le funzioni di presidente;

un funzionario di 1^a categoria dell'Amministrazione postale telegrafica di grado non inferiore al nono;

un ufficiale della Regia marina.

I componenti la Commissione, in rappresentanza dell'Amministrazione postelegrafica e della Regia marina, dovranno avere particolare competenza in radiotecnica;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

un impiegato di 2^a categoria dell'Amministrazione postelegrafica disimpegnerà le mansioni di segretario.

Alla Commissione sono aggregati altri due membri scelti fra i professori delle Regie scuole medie, ovvero tra i funzionari della Amministrazione postelegrafica per la geografia e per le lingue estere.

Ai suddetti componenti e aggregati verrà corrisposta per ogni giornata di adunanza l'indennità di lire venticinque, salvo le deduzioni di legge.

ART. 7.

I candidati al certificato di radiotelegrafista di 1^a classe, e a quello di 2^a dovranno sostenere le seguenti prove:

1^o) una prova telegrafica pratica di ricezione auditiva e di trasmissione con le norme indicate all'articolo 11;

2^o) una prova scritta consistente in risposte da darsi in un determinato numero di minuti a domande sulle varie parti dell'apposito programma annesso (allegati 1 e 2);

3^o) una successiva prova orale teorica e pratica, atta ad accertare che il candidato conosce i principi generali di elettricità, la teoria della radiotelegrafia e radiotelefonica, nonché il regolaggio e funzionamento pratico degli apparecchi più in uso a bordo, coi loro accessori, compresi i radiogoniometri; e che inoltre è in grado di eseguire, coi mezzi di bordo, la riparazione di guasti che possono verificarsi durante il viaggio (allegati 1 e 2);

4^o) una prova pratica di ricezione e trasmissione telefonica secondo le norme indicate all'articolo 9.

Per il certificato di 2^a classe, quando si riconosca che il candidato non è fisicamente idoneo a detta prova, questa può essere eccezionalmente eliminata, e in tal caso il certificato è valido solo per disimpegnare il servizio radiotelegrafico.

ART. 8.

I candidati al certificato *speciale* di radiotelegrafista saranno sottoposti alle seguenti prove:

1^o) ricezione e trasmissione telegrafica secondo le norme indicate all'articolo 11 per il conseguimento del certificato di 2^a classe;

2^o) una prova orale pratica sull'apposito programma annesso (allegato 3).

ART. 9.

L'esame per il certificato generale di radiotelefonista consisterà nelle seguenti prove:

1^o) trasmissione e ricezione telefonica di un testo di 500 caratteri, composto di parti pressochè uguali di parole in lingua italiana e in lingua straniera (francese, inglese o tedesca) inframmezzato da qualche gruppo di cifre, alla velocità di 100 caratteri al minuto;

2^o) prova pratica orale sull'apposito programma annesso (allegato 4).

ART. 10.

L'esame per il certificato ristretto di radiotelefonista consisterà nelle seguenti prove:

1^o) trasmissione e ricezione telefonica di un testo di 500 caratteri in lingua italiana, inframmezzato da qualche gruppo di cifre, alla velocità di 100 caratteri al minuto;

2^o) prova pratica orale sull'apposito programma annesso (allegato 4).

ART. 11.

Le prove di ricezione e trasmissione dei segnali telegrafici saranno tenute prima di quelle orali, e avranno la durata di 5 minuti ciascuna.

Per gli aspiranti al certificato di 1^a classe tali prove consisteranno nella ricezione e trasmissione, alla velocità di 100 caratteri per minuto, di un testo costituito da 60 gruppi di codice (miscuglio di lettere, cifre e segni di punteggiatura) e di un testo in lingua italiana, alla velocità di 125 caratteri al minuto, comprendente 250 caratteri.

Negli esami per il certificato di 2^a classe e per il certificato *speciale* di radiotelegrafista, la ricezione e trasmissione saranno eseguite con un testo formato da 80 gruppi di codice e con la velocità di 80 caratteri al minuto.

Ogni gruppo di codice comprenderà cinque caratteri, e ciascuna cifra o segno di punteggiatura sarà considerato per due caratteri.

La parola del testo in linguaggio chiaro sarà valutata in media per 5 caratteri.

La trasmissione sarà eseguita a mezzo di un tasto Morse ordinario e verrà registrata per controllo in un apparato Wheatstone.

Per la ricezione sarà fatto uso di un ricevitore a cuffia di tipo usuale per la radiotelegrafia.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 12.

L'esame facoltativo di lingue estere è limitato all'inglese, al tedesco e allo spagnolo. Esso consisterà in una versione scritta dall'italiano di un centinaio di parole, col sussidio del dizionario, e in un saggio di conversazione di 5 minuti su argomenti familiari o di servizio.

Il candidato dovrà dimostrare di saper scrivere e parlare correttamente nelle lingue estere da lui prescelte.

ART. 13.

La trasmissione telegrafica eseguita dal candidato dovrà risultare regolare, e il testo della prova di ricezione dovrà essere facilmente leggibile.

Il computo degli errori sarà fatto in conformità dei criteri che seguono, tanto per la prova di telegrafia che per quella di telefonia:

a) ogni segnale (lettera, cifra o segno di punteggiatura) ricevuto o trasmesso erroneamente conterà per un errore;

b) se in una parola ricevuta o trasmessa vi sono più errori, se ne conteranno sempre solo due;

c) ogni parola omessa nella ricezione o nella trasmissione sarà calcolata come due errori. Le parole illeggibili saranno considerate come omesse.

ART. 14.

Per le prove telegrafiche di ricezione e trasmissione verranno assegnate ai candidati idonei, in base agli errori commessi nella ricezione e in base alla correttezza nella formazione dei caratteri e alla regolarità nella distanza dei segnali nella trasmissione, le qualifiche di ottimo, buono, sufficiente.

Non saranno approvati quei candidati che avranno superato otto errori non corretti, e coloro la cui trasmissione risulti irregolare.

ART. 15.

Per le varie prove la Commissione esaminatrice dispone di 100 voti così suddivisi: 30 per ciascuna delle tre prove, pratica, scritta e orale, e 10 per la geografia.

Sono dichiarati idonei i candidati che hanno conseguito non meno di quattro decimi nella geografia e di diciotto trentesimi nelle altre prove.

Coloro che non raggiungono la votazione di diciotto trentesimi in una delle tre prove

su indicate vengono esclusi dalle prove successive e quindi riprovati.

Sono pure riprovati coloro che conseguono un voto inferiore a quattro decimi in geografia.

ART. 16.

Per coloro che ottengono l'idoneità nell'esame di lingue estere viene apposta, sul certificato conseguito, la seguente annotazione: « Ha superato la prova di lingua.... ».

ART. 17.

Per ritirare il certificato conseguito, gli interessati devono rimettere alla segreteria della Commissione un vaglia postale di lire 25 a favore del procuratore del registro di Roma, per tassa di matricola.

ART. 18.

I certificati di cui all'articolo 1 vengono rilasciati dal Ministero delle comunicazioni, direzione generale delle poste e dei telegrafi, presso il quale sarà tenuto al corrente il ruolo generale di tutti i candidati esaminati, con l'indicazione della data degli esami sostenuti da ciascuno e dell'esito relativo. Inoltre la direzione generale medesima dovrà conservare nei propri archivi una copia della fotografia di ciascun candidato, debitamente firmata e legalizzata, e munita del timbro a secco.

ART. 19.

I radiotelegrafisti forniti di certificato di 1^a classe possono essere imbarcati in qualità di capo-posto sulle navi con stazione classificata in terza categoria.

Per essere adibiti come capi-posto in una stazione di nave di 2^a categoria, devono avere prestato non meno di sei mesi di servizio su di una nave o presso una stazione costiera.

Per esercitare le mansioni di capi-posto in una stazione di nave di 1^a categoria, devono aver compiuto non meno di un anno di servizio su di una nave o presso una stazione costiera.

ART. 20.

I radiotelegrafisti forniti di certificato di 2^a classe possono essere imbarcati come capi-posto su stazioni di navi di 3^a categoria.

Dopo sei mesi di servizio su di una nave possono imbarcarsi come capi-posto su navi di 2^a categoria.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 21.

Il certificato speciale di radiotelegrafista, è valido per prestare servizio sulle navi che hanno l'impianto radiotelegrafico, senza esservi obbligate secondo i regolamenti internazionali.

ART. 22.

Il certificato generale di radiotelefonista è valido per il disimpegno del servizio radiotelefonico su navi dotate di impianti unicamente radiotelefonici, di potenza di onda portante in antenna compresa fra 50 e 100 Watt.

Se la potenza degli impianti anzidetti è inferiore a 50 Watt, il servizio potrà essere affidato a un operatore fornito di certificato ristretto di radiotelefonista.

ART. 23.

In caso di smarrimento del certificato di abilitazione contemplato nella presente legge, l'interessato che ne desidera la rinnovazione dovrà rivolgere motivata istanza su carta legale al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale poste e telegrafi), correddando l'istanza stessa di una fotografia a mezzo busto, senza cartoncino, formato tesserà, con la propria firma (nome, cognome e paternità), e di un atto notorio legalizzato che attesti la perdita del certificato originale.

Inoltre dovrà unirsi alla domanda un vaglia postale di lire 50 a favore del procuratore del registro per pagamento della tassa di «rinnovazione di certificato di abilitazione in radiotelegrafia».

ART. 24.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge.

ALLEGATO 1.

PROGRAMMA DI ESAME PER ASPIRANTI AL CERTIFICATO DI RADIO-TELEGRAFISTA DI PRIMA CLASSE PER NAVI MERCANTILI.

A).

1. - *Fisica ed elettrotecnica:* Acustica - Elettrostatica - Magnetismo - La corrente elettrica e i suoi effetti - Sua misura - Legge di Ohm - Induzione elettromagnetica - Coefficiente di

mutua induzione e autoinduzione - Apertura e chiusura dei circuiti a c. c.-F. e. m. di apertura e chiusura - Pile e accumulatori - Corrente elettrica alternata - Valore efficace - Legge di Ohm in corrente alternata - Potenza - Fattore di potenza - Impedenza - Risonanza - Sovratensione - Apparecchi di misura per corrente alternata: amperometri; voltmetri; wattometri - Shunt riduttori - Misura delle resistenze col ponte di Wheatstone.

Macchine elettriche: Dinamo e motori a c. c. - Alternatori - Motori a c. a. - Trasformatori - Convertitori rotanti - Raddrizzatori - Livellamento della corrente.

2. - *Telegrafia e telefonia:* Nozioni sul telegrafo Morse e sulla telefonia.

3. - *Motori termici:* Principi di termodinamica - Motori a combustibili liquidi.

4. - *Radiotecnica:* Scarica del condensatore - Circuito oscillante - Periodo-Resistenza in A. F. - Bobine d'induttanza e condensatori - Accoppiamento dei circuiti - Oscillazioni persistenti e smorzate.

Valvole termoioniche a 2 e 3 elettrodi - Tetrodi e Pentodi - Altre valvole - Applicazioni.

Sistemi per stabilizzare la frequenza - Moltiplicazione della frequenza - Modulazione - Aerei - Contrappeso - Telai - Collegamento con la terra - Irradiazione.

Nozioni sulle onde elettromagnetiche e sulla loro propagazione - Lunghezza d'onda - Onde smorzate e persistenti.

Principi di radiotelegrafia: Modulazione telefonica - Onda portante - Bande laterali - Cenni sui condensatori e sui trasformatori impiegati in radiotelegrafia - Descrizione dei microfoni, dei ricevitori telefonici, degli altoparlanti e loro funzionamento.

Descrizione dei tipi di stazioni radiotelefoniche impiegate a bordo delle navi - Principi su cui si basano gli apparecchi e norme pratiche di esercizio e manutenzione.

Captazione e rivelazione delle onde elettromagnetiche smorzate, persistenti, modulate.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Disturbi alle ricezioni — Atmosferici.
Apparecchi di misura di uso più comune nella radiotelegrafia.

5. — *Geografia*: Geografia generale delle cinque parti del mondo, con speciale riguardo alle principali comunicazioni elettriche con fili e senza fili, quali risultano dalle pubblicazioni dell'Ufficio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni di Berna, nonchè alle più importanti linee di navigazione marittima ed aerea.

B) IMPIANTI E APPARECCHI IN USO
SULLE NAVI MERCANTILI.

1. — Impianti elettrogeneratori per il funzionamento delle stazioni r. t. e r. f.
2. — Descrizione, funzionamento, schemi di circuiti dei seguenti apparecchi:
 - a) a scintilla;
 - b) trasmettenti a valvola per radiotelegrafia e radiotelefonìa;
 - c) ricevitori per onde medie e corte.
3. — Radiogoniometri, errori nei rilevamenti e loro determinazioni.
4. — Guasti principali degli apparecchi indicati ai numeri 2 e 3 e riparazioni possibili coi mezzi di bordo.
5. — Tipi di aerei e prese di terra.
6. — Cause di disturbi nella ricezione e mezzi per eliminarli.
7. — Effetto fisiologico dell'alta tensione — Pericoli dell'alta tensione e precauzioni da prendere.
Dispositivi di protezione dei circuiti oscillatori.

C) LEGISLAZIONE E REGOLAMENTI.

1. — Norme legislative e regolamentari internazionali e interne vigenti per lo scambio delle radiocomunicazioni marittime e aeree, comprese le disposizioni riguardanti la sicurezza della vita umana nella navigazione marittima ed aerea.
2. — Norme per la tassazione delle radiocomunicazioni.
Conoscenza delle monete in uso negli Stati più importanti.
3. — Abbreviazioni di servizio.
4. — Organizzazione del servizio radiotelegrafico marittimo nazionale e dei servizi speciali nell'interesse della navigazione marittima (radiogoniometri, radiofari, servizi meteorologici, segnali orari, avvisi ai naviganti).

ALLEGATO 2.

PROGRAMMA DI ESAME PER GLI ASPIRANTI AL CERTIFICATO DI RADIO-TELEGRAFISTA DI 2^a CLASSE PER NAVI MERCANTILI.

1. — *Fisica ed elettrotecnica*:

- a) Nozioni elementari sulla elettricità, sul magnetismo — Corrente elettrica continua e suoi effetti: magnetico, termico e chimico — Misura della corrente — Legge di Ohm — Resistenza — Accoppiamento delle resistenze — Caduta di tensione attraverso la resistenza — Potenza elettrica — Unità pratiche di misura di voltaggio, intensità e potenza, e apparecchi di misura — Misura della resistenza elettrica — Teoria elementare sulla pila — Cenno sulla pila italiana — Accumulatori al piombo: teoria elementare — Carica e scarica — Norme di manutenzione, principali avarie e modo di eliminarle.
 - b) Nozioni elementari sulle correnti alternate — Sfasamento e suo effetto e modo di compensarlo — Valore efficace della corrente — Impedenze — Voltaggio — Potenza.
 - c) Principi fondamentali del funzionamento della dinamo a c. c. — Nozioni pratiche sulla sua costruzione — Norme principali per la sua condotta.
Motori a corrente continua — Regolazione della velocità.
 - d) Principio di funzionamento degli alternatori e dei motori a c. a. — Principio di funzionamento dei trasformatori e dei raddrizzatori — Livellamento della corrente.
2. — *Motori termici* a combustibile liquido — Motore a 4 tempi — descrizione sommaria e funzionamento.
3. — *Radiotecnica*:
Circuito oscillante: Scarica oscillante di un condensatore — Accoppiamento dei circuiti oscillanti — Lunghezza d'onda — Principali tipi d'aereo, loro onde fondamentali e modo di variarle.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Telai e loro proprietà - Nozioni elementari sulla radiogoniometria.

Teoria elementare sulle lampade termoioniche a 2 ed a 3 elettrodi - Loro impiego - Impiego dei tetodi e dei pentodi.

4. - Nozioni pratiche sugli apparecchi più in uso a bordo, trasmettenti a valvola e a scintilla - specialmente di soccorso - ricevitori a onde medie e corte, segnalatori automatici di allarme, radiogoniometri - Regolaggio e norme per ripararne i guasti più comuni, coi mezzi di bordo.

**B) IMPIANTI E APPARECCHI
IN USO SULLE NAVI MERCANTILI**

1. - Conoscenza pratica degli apparecchi e accessori più in uso a bordo, trasmettitori a scintilla, a valvola per radiotelegrafia e radiotelegrafia, ricevitori per onde medie e corte, radiogoniometri - Relativi regolaggi, principali guasti e modo di ripararli con mezzi disponibili a bordo.
2. - Tipi di aerei e prese di terra.
3. - Cause dei disturbi nella ricezione e mezzi per eliminarli.
4. - Dispositivi di protezione.

C) COME PER IL CERTIFICATO DI 1^a CLASSE.

ALLEGATO 3.

PROGRAMMA DI ESAME PER ASPIRANTI AL CERTIFICATO SPECIALE DI RADIOTELEGRAFISTA.

1. - Nozioni elementari sui generatori di corrente continua e di corrente alternata, sui motori elettrici, sui motori a scoppio, sui trasformatori.
2. - Descrizione dei seguenti apparecchi: T262/2, T281, M. C, T335, R194, R180, R286, R285, radiogoniometro D. F. M. - Ondametro - Loro funzionamento e regolaggio.
3. - Principali norme interne e internazionali sullo scambio delle radiocomunicazioni del servizio marittimo, con speciale riguardo alla sicurezza della vita umana in mare.

ALLEGATO 4.

PROGRAMMA DI ESAME PER GLI ASPIRANTI AL CERTIFICATO GENERALE E AL CERTIFICATO RISTRETTO DI RADIOTELEFONISTA.

1. - Conoscenza sommaria degli apparecchi di radiotelegrafia di piccola potenza in uso a bordo.
2. - Principali norme interne ed internazionali sullo scambio delle comunicazioni radiotelefoniche del servizio marittimo, con speciale riguardo alla sicurezza della vita umana in mare.

* * *

LINGUE ESTERE FACOLTATIVE.

L'esame (facoltativo) consisterà in una versione scritta e in un saggio di conversazione nella lingua inglese, tedesca e spagnuola, secondo le norme dell'articolo 12.

Provvedimenti relativi al servizio dei conti correnti postali. (238)

ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 27 del Codice postale e delle telecomunicazioni è soppresso.

ART. 2.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 116 del Codice postale e delle telecomunicazioni sono soppressi.

ART. 3.

L'articolo 120 del Codice postale e delle telecomunicazioni è modificato nel modo seguente:

« Art. 120. — In caso di mancata riscossione, gli assegni si prescrivono, a favore dell'Amministrazione, alla fine dell'esercizio finanziario successivo, a quello in cui è avvenuta l'apposizione del « visto ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 122 del Codice postale e delle telecomunicazioni è modificato come segue:

« I crediti di conti correnti, sui quali non siano state eseguite operazioni o per i quali

non siano avvenuti altri atti interruttivi, si prescrivono a favore dell'Amministrazione nel termine di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui è stata iscritta in conto corrente l'ultima operazione o annotato l'ultimo altro atto interruttivo ».

ART. 5.

L'articolo 123 del Codice postale e delle telecomunicazioni è sostituito dal seguente:

« *Art. 123.* — I reclami relativi al servizio dei conti correnti postali devono essere presentati nel termine di un anno.

Detto termine decorre:

a) per le errate iscrizioni di operazioni in conto corrente e per le rettifiche dell'ammontare del credito: dalla data di registrazione dell'operazione sul conto;

b) per le omesse registrazioni a credito del conto: dalla data di accettazione presso l'ufficio postale, se trattasi di versamento; dalla data di addebitamento sul conto del traente, se trattasi di postagiuro; e dal 1° gennaio successivo all'anno cui si riferiscono, se trattasi di interessi;

c) per il mancato o errato pagamento di un assegno: dal 1° luglio successivo all'esercizio finanziario in cui l'assegno è stato vidimato dall'ufficio dei conti correnti;

d) per ogni altro provvedimento concernente il rapporto di conto corrente: dalla data in cui l'Amministrazione ha adottato il provvedimento.

La presentazione del reclamo interrompe il termine di prescrizione.

ART. 6.

La presente legge entrerà in vigore con effetto dal 1° luglio 1939-XVII.

Provvedimenti pel personale cottimista dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi. (239)

ART. 1.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad assumere non più di 250 impiegati avventizi (escluse le donne) per adibirli ai lavori di trascrizione contabile delle Casse di risparmio postali; alle condizioni e con i requisiti di cui al Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, e col trattamento previsto dalla tabella n. 1, categoria III, dell'allegato VIII della legge 20 aprile

1939-XVII, n. 591, e dalla tabella II annessa al citato Regio decreto-legge n. 100; ferma restando la osservanza del Regio decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933-XII, n. 1837.

ART. 2.

È in facoltà dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di determinare con decreto ministeriale le modalità, le rese normali giornaliere e le rese orarie delle eventuali prestazioni straordinarie dei lavori di cui all'articolo precedente, da retribuire queste ultime entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

ART. 3.

La nomina di impiegato avventizio per i lavori di cui all'articolo 1 è fatta dal Direttore generale delle poste e dei telegrafi con la forma del contratto tipo annuale adottato per il personale non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

ART. 4.

Nella prima applicazione della presente legge e fino a tutto il 31 dicembre 1939-XVIII, hanno titolo alla nomina di impiegato avventizio i cottimisti in servizio presso le Casse di risparmio postali che abbiano esercitato lodevolmente le proprie mansioni per almeno tre mesi.

Disciplina degli autoservizi di linea (auto-linee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata. (260)

CAPO I.

CONCESSIONE, FORME, MODALITÀ

ART. 1.

Sono soggetti a concessione governativa tutti i servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (auto-linee) di qualunque natura e durata che si effettuino a itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario.

Tali concessioni vengono accordate a ditte di comprovata idoneità morale, tecnica e finanziaria che risultino associate all'organizzazione sindacale competente.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

I concessionari hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali su richiesta dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

ART. 2.

Le concessioni di autoservizi pubblici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli sono provvisorie e definitive.

Le concessioni provvisorie sono accordate dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) per la durata massima di un anno, salvo proroga per un altro anno e sono revocabili in ogni tempo. In casi eccezionali e per particolari motivi valutabili dal Ministero, possono tuttavia essere concesse ulteriori proroghe.

Le concessioni definitive sono accordate con decreto Reale, su proposta del Ministro delle comunicazioni, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, per la durata massima di nove anni, e possono essere rinnovate.

ART. 3.

La concessione è accordata in base ad apposito disciplinare comprendente tutte le condizioni di ordine tecnico, amministrativo ed economico, che regolano la concessione stessa, nonchè gli obblighi inerenti al trasporto degli effetti postali.

Nel disciplinare è stabilita la misura della cauzione da versare dal concessionario a garanzia degli obblighi messi a suo carico.

Il disciplinare di concessione viene firmato presso il competente Circolo ferroviario d'ispezione; la firma deve essere autenticata da un funzionario all'uopo delegato, il quale tiene apposito repertorio secondo la legge notarile in vigore.

ART. 4.

I disciplinari relativi alla concessione definitiva di autolinee sono soggetti alla registrazione con diritto fisso.

Gli atti di concessione provvisoria sono esenti da registrazione, ma devono portare una marca da bollo da lire 6 da annullarsi con il bollo dell'ufficio competente.

Gli atti relativi al trasporto degli effetti postali, da effettuare con concessione provvisoria o definitiva, sono soggetti alla registrazione con diritto fisso.

Restano soggetti a tassa proporzionale gli atti con i quali gli enti locali si obbligano di corrispondere dei sussidi, anche se risultanti dal disciplinare di concessione.

CAPO II.

PREFERENZA, SCELTA, ESCLUSIVITA

ART. 5.

Per le concessioni provvisorie o definitive di autolinee di nuova istituzione, fuori dell'abitato dei Comuni, hanno diritto di preferenza, nell'ordine seguente, a parità di condizioni ritenute ammissibili dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili):

1°) i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi, quando si tratti di autolinee concorrenti o che costituiscano una importante e diretta integrazione di detti servizi;

2°) i concessionari di autoservizi finitimi.

La finitimità va riferita non alla sola materiale connessione delle linee, ma alla loro interdipendenza in rapporto al complesso economico ed alla finalità dei servizi.

Quando le concessioni provvisorie o definitive riguardino autolinee in servizio urbano nell'interno dell'abitato del Comune, gestite o da gestirsi a norma del Testo Unico sulla assunzione diretta dei pubblici servizi, il Comune ha diritto di preferenza, salvo che le autolinee da istituire risultino concorrenti a servizi di trasporto in concessione già esistenti nell'interno dell'abitato, ai quali in tal caso spetta la preferenza.

ART. 6.

Per le concessioni definitive di autolinee accordate in via provvisoria, prima o dopo la emanazione delle presenti disposizioni, hanno diritto di preferenza nell'ordine seguente, a parità di condizioni ritenute ammissibili dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili):

a) i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi di trasporto ad impianti fissi, quando si tratti di autolinee concorrenti o che costituiscano una importante e diretta integrazione di detti servizi;

b) i precedenti concessionari degli stessi autoservizi, semprechè li abbiano esercitati regolarmente;

c) i concessionari di autoservizi finitimi.

Per il rinnovo delle concessioni definitive, che scadono dopo l'emanazione delle presenti disposizioni, hanno diritto di preferenza nell'ordine seguente, a parità di condizioni rite-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nute ammissibili dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili):

a) i precedenti concessionari degli stessi autoservizi, semprechè li abbiano esercitati regolarmente;

b) i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi, quando si tratti di autolinee concorrenti o che costituiscano un'importante e diretta integrazione di detti servizi; anche se in precedenza essi abbiano rifiutato di assumere in via provvisoria o definitiva gli autoservizi da concedersi;

c) i concessionari di autoservizi finitimi.

Esistendo più richiedenti della medesima categoria, la precedenza sarà stabilita dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) avendo particolare riguardo nella scelta a quelle ditte che:

1°) esercitino già regolarmente altri pubblici servizi di trasporto nella stessa zona;

2°) siano meglio organizzate così nei riguardi del personale, come sotto l'aspetto tecnico e finanziario;

3°) dimostrino di assumere altri oneri per opere o servizi di interesse locale in connessione con quelli dei trasporti e siano in grado di soddisfarli.

ART. 7.

Nei casi in cui venga esercitato il diritto di preferenza di cui all'articolo 6, gli impianti ed il materiale di pertinenza del precedente concessionario, che siano stati a suo tempo riconosciuti necessari per l'autoservizio dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili), passano al nuovo concessionario al prezzo d'uso stabilito d'accordo fra le parti, o, mancando l'accordo, a mezzo di un Collegio di tre arbitri, i quali giudicano come amichevoli compositori.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti entro il termine di trenta giorni dalla notifica della richiesta di costituzione del Collegio arbitrale. In caso di inadempienza la nomina dell'arbitro mancante è demandata al Presidente del tribunale di Roma e le relative spese sono a carico della parte inadempiente. Il terzo arbitro, cui spetta la presidenza del Collegio, è nominato di comune accordo dai primi due entro quindici giorni

dall'ultima designazione e, in mancanza, dallo stesso Presidente del Tribunale di Roma.

Le parti possono di comune intesa regolare diversamente i loro rapporti.

ART. 8.

Nei casi in cui non ricorrano le condizioni di preferenza di cui agli articoli 5 e 6, il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) può disporre che la concessione abbia luogo mediante licitazione privata col sistema della offerta segreta, fra le ditte che esso, a suo giudizio esclusivo, ritenga di invitare.

La licitazione è indetta in base al disciplinare che regola la concessione della linea e viene aperta sul ribasso percentuale del sussidio governativo o sul ribasso delle tariffe in caso di concessione senza sussidio.

In entrambi i casi la gara può essere basata anche sul miglioramento di altre condizioni della concessione.

ART. 9.

La concessione definitiva può avere decorrenza dal giorno in cui venne effettivamente iniziato il servizio o da quello immediatamente successivo alla scadenza della precedente concessione definitiva quando, a giudizio esclusivo del Ministro per le comunicazioni, le imprese titolari ne abbiano iniziato l'esercizio o continuata la gestione con modalità sostanzialmente rispondenti alle condizioni determinate nei disciplinari delle rispettive concessioni.

ART. 10.

I concessionari dei servizi automobilistici sussidiati hanno diritto di esclusività per la linea a loro concessa.

Caso per caso, può tale diritto essere accordato anche a favore dei concessionari di linea automobilistiche non sovvenzionate dallo Stato, per quel periodo di tempo che il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) ritenga opportuno.

Il diritto di esclusività ha riguardo alle finalità della linea concessa e non al percorso.

Qualora l'utilità pubblica richieda l'istituzione di un servizio pubblico automobilistico, avente, in tutto od in parte, percorso o punti di contatto in comune con i servizi di cui ai

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

precedenti commi, il Ministro delle comunicazioni stabilisce, a suo esclusivo giudizio, le modalità e le norme per regolare i rapporti tra i vari concessionari.

Il diritto di esclusività viene meno nel concessionario che, invitato dal Ministero ad intensificare il servizio o ad estenderne il percorso in dipendenza di nuovi bisogni, si rifiuta di aderire.

ART. 11.

Nei casi in cui a norma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932-X, n. 1496, si faccia luogo alla sostituzione di una ferrovia o tramvia o di un servizio di navigazione interna con autoservizio e questo venga necessariamente a sovrapporsi ad altro autoservizio esistente sullo stesso percorso, accordato con diritto di esclusività, è in facoltà del Governo:

a) di prescrivere il divieto di servizio locale sulla nuova autolinea, per i tratti comuni, qualora, a suo giudizio esclusivo, tale divieto non ne pregiudichi la vitalità;

b) di procedere in caso contrario alla risoluzione della preesistente concessione automobilistica verso il corrispettivo di una giusta indennità, da far carico al concessionario della nuova autolinea.

Tale indennità è stabilita d'accordo tra lo Stato ed il concessionario uscente o, in caso di dissenso, da tre arbitri nominati uno dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili), uno dal medesimo concessionario ed il terzo, cui spetta la presidenza del Collegio, dal Presidente del Consiglio di Stato, tra i componenti di tale consesso.

Gli arbitri giudicano come amichevoli compositori.

CAPO III.

SERVIZI DI GRAN TURISMO

ART. 12.

I servizi automobilistici di gran turismo hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, panoramiche, storiche o altre particolari attrattive dei luoghi da essi collegati.

Salvo quanto è stabilito negli articoli 5 e 6 per i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi, ha titolo di preferenza, per la concessione di un servizio di gran turismo, chi lo abbia rego-

larmente esercitato negli anni precedenti e in mancanza chi, esercitando servizi pubblici automobilistici in zona finitima lo inquadri con questi per un migliore raggiungimento delle finalità indicate nel primo comma.

ART. 13.

Il Ministro delle comunicazioni può annualmente corrispondere speciali premi agli autoservizi di gran turismo che si siano svolti nella maniera più appropriata alle esigenze dello speciale traffico servito.

Il Ministro delle comunicazioni stabilisce le norme e le modalità per l'assegnazione dei premi anzidetti.

La spesa occorrente grava sulle somme stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni (Servizio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili).

CAPO IV.

SUSSIDIO GOVERNATIVO
E CANONI POSTALI

ART. 14.

Per la concessione definitiva di autolinee per trasporto di viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli non concorrenti a servizi pubblici di trasporto preesistenti, lo Stato può accordare sussidi fino ad annue lire 600 a chilometro.

Il sussidio è dato per l'impianto e per l'esercizio e viene determinato in base ad un piano finanziario nel quale è tenuto conto di tutti gli oneri e di tutti i proventi previsti, esclusi i canoni e le spese per il trasporto degli effetti postali.

ART. 15.

Su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici il sussidio di cui al precedente articolo può:

a) essere elevato sino ad annue lire 800 a chilometro quando il concessionario debba incontrare notevoli spese di esercizio;

b) essere accordato anche per periodi di esercizio provvisorio anteriori alla data della concessione definitiva, nei casi di cui all'articolo 9 ovvero quando la attivazione del servizio sia stata richiesta dal Ministero delle comunicazioni per ragioni di necessità od urgenza.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 16.

I canoni annui da corrispondersi per il trasporto degli effetti postali sono commisurati a lire 150 per chilometro di linea utilizzata per il trasporto stesso e fino a lire 50 per ufficio postale intermedio servito.

Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 e sul quale sono effettuate più di due corse giornaliere di andata e di ritorno, il canone annuo chilometrico può essere elevato a lire 300.

ART. 17.

Nel sussidio governativo va distinta la quota relativa alle spese generali da corrispondersi anche nei casi di sospensione del servizio per cause di forza maggiore, limitatamente al termine massimo di un semestre, dalla quota relativa alle spese di esercizio.

Entrambe le quote sono ragguagliate alla percorrenza annua in vetture-chilometro.

ART. 18.

Nei casi di sospensione del servizio per cause di forza maggiore, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ha facoltà di sospendere in tutto od in parte la corresponsione dei canoni per il trasporto degli effetti postali.

ART. 19.

Il pagamento del sussidio governativo può essere in tutto od in parte sospeso:

a) quando per cause non derivanti da forza maggiore, debitamente accertate, sia in tutto o in parte sospeso l'esercizio;

b) quando risulti compromessa la sicurezza dell'esercizio o quando questo abbia dato luogo a ripetute e gravi irregolarità, debitamente accertate;

c) quando il concessionario non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 21.

CAPO V.

VIGILANZA E FACOLTA GOVERNATIVE

ART. 20.

Spetta al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) di impartire le disposizioni necessarie per garantire la regolarità e la sicu-

rezza dell'esercizio dei servizi pubblici automobilistici di cui all'articolo 1. Al suddetto Ispettorato è anche demandata la vigilanza sui servizi stessi.

I funzionari dell'Ispettorato hanno facoltà di chiedere in visione e di esaminare direttamente i libri, le contabilità e i documenti dell'azienda relativi alla gestione del servizio ed hanno inoltre libero percorso sulle vetture e libero accesso nelle rimesse ed alle officine, previa esibizione della tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ispettorato medesimo.

Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell'autorità di vigilanza, di fornire a questa tutti i dati ed elementi statistici concernenti il servizio e di fare quant'altro occorra per agevolare ai funzionari predetti il proprio mandato.

Sugli autoveicoli delle linee ha posto gratuito il guardafili telegrafico che per ragioni di servizio debba percorrere in tutto od in parte la linea.

ART. 21.

Ove il concessionario non ottemperi nel termine prefisso alle disposizioni impartite dall'autorità di vigilanza, il Ministero delle comunicazioni, indipendentemente dai provvedimenti stabiliti agli articoli 19 e 36, può escludere dalla circolazione le vetture che, a suo insindacabile giudizio, non presentino le necessarie garanzie di sicurezza ed eventualmente può disporre la sospensione dell'esercizio o provvedere comunque per la sua prosecuzione in danno, avvalendosi anche degli impianti o del materiale del concessionario.

ART. 22.

È in facoltà del Ministro delle comunicazioni, qualora a suo esclusivo giudizio ricorrano preminenti ragioni di pubblico interesse, di ordinare ai concessionari di autolinee variazioni di percorso a scopo di coordinamento con altri servizi ovvero per allacciare centri abitati situati in prossimità del percorso stesso.

In tali casi il Ministero delle comunicazioni, ove si tratti di autoservizi sussidiati, in attesa che sia determinata, nelle forme consuete, la misura del sussidio da corrispondere definitivamente per tutta la linea, può, in via provvisoria e salvo conguaglio, assegnare per i nuovi tratti il sussidio chilometrico della linea principale.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 23.

In caso di pubbliche calamità o di interruzione di servizi pubblici di trasporto per cause di forza maggiore, il Ministro delle comunicazioni, prescindendo da ogni formalità procedurale, può imporre agli esercenti di servizi pubblici automobilistici l'obbligo di assicurare le necessarie comunicazioni alle condizioni che riterrà più opportune, stabilendo, ove occorra, la misura del corrispettivo da far carico agli enti interessati, sentita, ove occorra, l'autorità competente.

ART. 24.

Ove sia riconosciuto opportuno l'impianto di una stazione ad uso di una o più linee automobilistiche il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) può accordarne la concessione e l'approvazione da parte sua del relativo progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

I concessionari delle autolinee facenti capo ad una stazione comune concorreranno alle relative spese di esercizio ed ammortamento nella misura e con le modalità che saranno stabilite caso per caso dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) tenuto conto delle possibilità di ciascuna azienda e delle condizioni dei servizi da essa esercitati.

Il Ministero anzidetto può sempre rendere obbligatorio l'impianto e l'uso di una stazione comune nei casi di più autolinee facenti scalo in punti diversi di uno stesso centro abitato e regolare il carico delle relative spese fra i vari interessati, avendo riguardo, per i concessionari di autolinee, a quanto è stabilito nel precedente comma.

CAPO VI.

GARANZIE PER IL SERVIZIO,
TASSA DI SORVEGLIANZA, TARIFFE ED
OBBLIGHI VARI DEL CONCESSIONARIO

ART. 25.

Durante la concessione non possono essere sequestrati da parte di terzi nè ceduti dal concessionario, senza il preventivo consenso del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) i sussidi accordati per l'autoservizio.

Inoltre, senza il predetto consenso, da chiedersi sempre in via preventiva, non può comunque essere impedito al concessionario

l'uso degli impianti e delle vetture adibite all'autoservizio, nè può il concessionario effettuare l'alienazione.

Il divieto d'alienazione, per quanto riguarda le vetture, non è opponibile ai terzi, nei rapporti privati fra loro e fra essi ed il concessionario, ove non ne sia stata fatta speciale menzione sul pubblico registro automobilistico e sul libretto di circolazione.

ART. 26.

I concessionari di autolinee devono corrispondere all'Erario una tassa di sorveglianza in ragione di lire 0.012 per ogni chilometro della percorrenza complessiva desunta dagli atti di concessione.

Per i servizi urbani gestiti dalla stessa azienda, che si svolgono nell'interno dell'abitato, la detta tassa di sorveglianza è ridotta alla metà per la parte di percorrenza che eccede un milione di chilometri all'anno.

ART. 27.

Gli orari e le tariffe degli autoservizi nonchè ogni loro variazione devono essere preventivamente approvati dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili).

ART. 28.

Il concessionario di autolinee è tenuto ad eseguire i trasporti previsti senza accordare preferenze, tranne il caso di richieste in eccesso, nel quale devono essere preferiti i trasporti a maggiore distanza. In ogni caso avrà la precedenza il trasporto dei dispacci contenenti corrispondenza e giornali.

ART. 29.

Oltre agli oneri per le assicurazioni obbligatorie, stabilite dalle leggi in vigore, i concessionari di autolinee pubbliche sono tenuti a provvedere alle assicurazioni contro gli incendi e per le responsabilità civili, e, per quanto riguarda il trasporto degli effetti postali, all'assicurazione contro il furto, la manomissione e la dispersione degli effetti stessi.

ART. 30.

I concessionari di autolinee sono tenuti a comunicare immediatamente all'autorità di vigilanza qualunque incidente si verifichi contro la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, anche se non ne sia derivato danno alle persone o alle cose.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

CAPO VII.

VARIAZIONE O SOSTITUZIONE DI DITTA,
CESSIONE, RINUNZIA, RISOLUZIONE,
REVOCA, DECADENZA

ART. 31.

Qualsiasi variazione o sostituzione della ditta concessionaria deve essere, ai fini della concessione, preventivamente approvata dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili).

Qualora venga negata l'approvazione, il Ministero ha facoltà di risolvere la concessione e di disporre la restituzione della cauzione.

ART. 32.

È nulla la cessione della concessione di autolinee senza l'approvazione governativa.

La cessione ad altri di ogni eventuale ragione dipendente dalla domanda di concessione, prima che la concessione medesima sia perfetta, equivale in ogni caso a semplice rinunzia alla domanda nei confronti dell'Amministrazione governativa.

ART. 33.

Salva sempre la facoltà di revoca da parte del Governo nei casi in cui vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinarono la concessione, qualora d'intesa col concessionario sia riconosciuta l'opportunità della soppressione dell'autolinea, ovvero ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo entro un congruo termine, con sicurezza di continuità, si può far luogo alla risoluzione della concessione con restituzione della relativa cauzione.

Ove per i motivi indicati nel precedente comma il servizio venga sospeso soltanto parzialmente, il Ministero delle comunicazioni stabilisce, a suo esclusivo giudizio, se ed a quali condizioni la concessione possa continuare ad aver corso.

ART. 34.

Il concessionario di autoservizi incorre nella decadenza della concessione quando:

a) venga a perdere i requisiti di idoneità di cui all'articolo 1;

b) non inizi l'esercizio nel termine prefisso, o iniziato, lo abbandoni ovvero l'interrompa o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità per cause non dipendenti da forza maggiore;

c) si rifiuti di eseguire il trasporto degli effetti postali;

d) ostacoli provvedimenti presi dall'autorità governativa a norma di legge;

e) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo.

Nel caso in cui alla lettera a) la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato; negli altri casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimare al concessionario ed è operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida.

ART. 35.

Nel caso di rinunzia, da parte del richiedente, alla domanda di concessione di autoservizi ed in quelli di revoca, risoluzione o decadenza della concessione, il Governo può accordare la concessione medesima, senza nuova istruttoria, alle condizioni già ammesse ed approvate, ad altra ditta che, a suo esclusivo giudizio, presenti i necessari requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria, salvi gli eventuali diritti di preferenza a norma di legge.

CAPO VIII.

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono punibili con un'ammenda da lire 25 a lire 300, senza pregiudizio della applicazione di ogni altra sanzione e penalità che sia prevista anche dal Codice penale o da altre leggi per ogni singola fattispecie.

Nei casi che interessano la sicurezza e la regolarità dell'esercizio l'ammenda non può essere inferiore a lire 50.

L'accertamento delle contravvenzioni spetta esclusivamente ai funzionari dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Per i servizi abusivi di linea vale quanto è stabilito nelle leggi tributarie e nelle norme in vigore per la tutela delle strade e per la circolazione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 37.

Con l'entrata in vigore della presente legge restano abrogati:

1°) il titolo III, e gli articoli 57, ultimo comma, e 62 del Regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie approvato con Regio decreto 29 luglio 1909, numero 710;

2°) la parte III del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, per quanto riguarda gli automobili;

3°) la legge 5 ottobre 1920, n. 1459;

4°) il Regio decreto 24 aprile 1921, numero 671;

5°) il Regio decreto 7 maggio 1922, numero 705;

6°) il Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2386;

7°) il Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2443;

8°) il Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 922; ed ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nei precedenti articoli.

Integrazione della Commissione per l'esame dei piani alberghieri, istituita con l'articolo 2 della legge 7 aprile 1938-XVI, n. 475. (264)

ARTICOLO UNICO.

La composizione della Commissione prevista dall'articolo 2 della legge 7 aprile 1938-XVI, n. 475, per l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione di costruzione di alberghi in zone di particolare interesse turistico, nonchè per l'esame delle domande intese ad ottenere nella costruzione di tali alberghi di raggiungere una altezza maggiore di quella consentita dai locali regolamenti edilizi, giusta l'articolo 1 del Regio decreto-legge 8 novembre 1938-XVI, n. 1908, è integrata con l'aggiunta di due Ispettori superiori del Genio civile membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, oltre al Presidente di sezione che già ne fa parte, e del Segretario generale e dell'Ispettore generale dei servizi tecnici del Governatorato di Roma.

Il presidente della Commissione ha facoltà di invitare alle adunanze il presidente dell'Ente provinciale del turismo, il podestà e il tecnico del comune nel quale dovrà essere costruito l'albergo o gli alberghi in esame. Il presidente potrà altresì far intervenire per eventuali chiarimenti i tecnici progettisti.

Autorizzazione di spesa per il finanziamento dei lavori di costruzione della Scuola-Convitto professionale per infermiere annessa all'Ospedale Civile di Venezia. (268)

ART. 1.

Nella spesa occorrente per i lavori di costruzione della Scuola Convitto professionale per infermiere annessa all'ospedale Civile di Venezia, lo Stato concorrerà col contributo del 2 % sul mutuo che sarà all'uopo per essere contratto dagli Enti interessati, e fino alla somma capitale di lire 5,000,000.

ART. 2.

Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo precedente verrà aumentato di lire 71,314 il limite di impegno per annualità stabilito dalla legge concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1939-1940.

Modifica della denominazione del Comando della Milizia portuaria. (279)

ARTICOLO UNICO

Nella legge 8 luglio 1929-VII, n. 1337, nelle sue successive modificazioni ed integrazioni, nonchè nel testo del Regio decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2132, la denominazione «Comando Gruppo Legioni di Milizia Portuaria» è sostituita con l'altra «Comando della Milizia Nazionale Portuaria».

Finanziamento all'Azienda Autonoma Statale della Strada per la ricostruzione del ponte sul Po, a Moncalieri, lungo la strada statale n. 10. (300)

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire sei milioni per provvedere alla ricostruzione del Ponte sul Po fra Moncalieri e San Pietro lungo la strada statale n. 10 «Padana Inferiore».

ART. 2.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni nel proprio bilancio ed in quello dell'Azienda Autonoma Statale della Strada.

